CAMERA DEI DEPUTATI N. 3513

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FIORI PUBLIO

Presentata il 24 giugno 1982

Modifica agli articoli 727 del codice penale e 5-*bis* della legge 12 giugno 1931, n. 924, concernente la disciplina della vivisezione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente legge ha lo scopo di meglio proteggere quel sentimento di rispetto che una società civile deve avere nei confronti degli animali per meglio tutelarli sia dai maltrattamenti sia dagli abusi che possono essere effettuati anche per scopi scientifici come con la vivisezione.

In particolare con il primo articolo, la presente proposta di legge intende aggiornare le ammende previste dall'articolo 727 del codice penale riguardante il reato di « maltrattamenti agli animali ». Si tratta di rendere più efficace una disposizione, che oggi rimane praticamente inapplicata vista l'irrisorietà delle ammende, e consentire così l'attuazione di un principio che è indice del grado di civiltà di un paese.

Con l'articolo 2 si aggiornano le ammende, ora insignificanti, anche per coloro che contravvengono ai divieti posti dalla legislazione sulla vivisezione. Si tratta quantomeno di far applicare quegli accorgimenti che l'attuale legislazione prevede cercando di contemperare le esigenze della ricerca con la tutela dell'integrità fisica degli animali. Si propone un'ammenda più elevata per scoraggiare realmente l'uso sconsiderato e crudele di animali nelle ricerche di laboratorio.

Con l'articolo 3 si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per una malattia o per età è punito con un'ammenda di lire cinquecentomila ».

ART. 2.

L'articolo 5-*bis* della legge 12 giugno 1931, n. 924, già modificato dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, è sostituito dal seguente:

« I trasgressori alle disposizioni dei precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ».

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*